



Regolamento finanziario del Partito Democratico del Piemonte

Approvato dalla Direzione regionale del 7 ottobre 2011

Articolo 1

Validità

Il presente Regolamento è approvato dalla Direzione regionale.

Le norme in esso contenute sono in attuazione degli Statuti nazionale e regionale e del Regolamento finanziario nazionale e sono impegnative al pari delle norme statutarie in quanto integrative.

Articolo 2

Principi fondamentali

Il Partito Democratico del Piemonte, in tutte le sue articolazioni territoriali ed organizzative, ispira la propria gestione economica e finanziaria ai principi di autofinanziamento, di sobrietà, di trasparenza e di corretta ed efficiente gestione economica.

Qualunque iniziativa o provvedimento dovrà essere tale da assicurare in via continuativa l'equilibrio finanziario e patrimoniale in assenza del quale non si darà corso ad alcuna iniziativa o provvedimento.

In ogni sua azione, ivi compresa l'organizzazione amministrativa e contabile, il Partito Democratico del Piemonte dovrà sempre ispirarsi al principio della solidarietà.

Articolo 3

Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 32, c. 2 dello Statuto regionale, disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico in Piemonte e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le Unioni provinciali, ai sensi dello Statuto nazionale e nel rispetto della loro autonomia.

Articolo 4

Unioni provinciali e articolazioni territoriali

Le Unioni provinciali e tutte le Articolazioni territoriali e organizzative a qualunque livello, previste dallo Statuto nazionale e dallo Statuto regionale, hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Le Unioni provinciali e ogni Articolazione territoriale eleggono un Tesoriere a cui è attribuita la legale rappresentanza dell'articolazione stessa.

Le Unioni provinciali approvano un Regolamento finanziario che disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito e definisce i rapporti con le Articolazioni territoriali.

Il Tesoriere regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento finanziario delle singole Unioni provinciali, o di una sua modifica, attesta la conformità dei suddetti regolamenti, o delle modifiche, con i principi fondamentali del regolamento finanziario e con lo Statuto regionale del Partito Democratico.

Articolo 5

Principio dell'autofinanziamento

Nell'ambito di ogni regolamento finanziario delle Unioni provinciali deve essere previsto che ogni livello territoriale del Partito sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale previsti dal precedente art. 4.

Articolo 6 ***Il Tesoriere regionale***

Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni così come previste dagli artt. 30 e 35 dello Statuto regionale. In conformità con quanto previsto dal livello nazionale, dovrà essere prevista la redazione di un bilancio annuale elaborato in conformità ai criteri espressamente previsti per i bilanci dei partiti politici.

Per operazioni finanziarie o patrimoniali, non contemplate dal bilancio preventivo e superiori al 10% del totale delle entrate, il Tesoriere dovrà prima acquisire l'esplicita approvazione da parte della Direzione regionale.

Il Tesoriere regionale ha il dovere di uniformare il proprio comportamento ai principi di cui all'articolo 2 e in nessun modo dovrà sottrarsi all'obbligo di rendere conto del proprio operato agli organi preposti.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Segretario, in analogia a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto nazionale, nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea regionale.

Articolo 7 ***Il Coordinamento di Tesoreria***

Il Coordinamento di Tesoreria è composto dai Tesorieri provinciali e dal Tesoriere regionale che lo presiede.

Il Coordinamento di Tesoreria, convocato dal Tesoriere regionale almeno quattro volte all'anno, ha il compito di coordinare, nel rispetto delle reciproche autonomie, l'attività amministrativa e finanziaria e di redigere l'anagrafe regionale dei sottoscrittori del Partito.

Articolo 8 ***Le entrate***

Le entrate del Partito Democratico sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
- c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico e gli iscritti presenti in enti pubblici territoriali;
- d) dai contributi dei candidati del Partito Democratico;
- e) da contributi versati dagli elettori in occasione dello svolgimento di elezioni primarie a valenza regionale e/o nazionale;
- f) dai proventi delle manifestazioni e feste del Partito;
- g) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
- h) da lasciti, legati e altre liberalità.

Articolo 9 ***Quota di iscrizione***

La quota per l'iscrizione al Partito è stabilita dalla Direzione nazionale, ogni anno la Direzione regionale, su proposta del Tesoriere, potrà prevedere il versamento da parte delle Unioni provinciali di una quota per ogni iscritto.

Articolo 10 ***Erogazioni liberali***

L'Unione regionale e ogni Articolazione territoriale del PD del Piemonte può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti, e campagne di autofinanziamento.

Articolo 11

Contributo da eletti e iscritti presenti in enti pubblici territoriali

Consiglieri e assessori eletti o designati nell'amministrazione regionale, aderenti ai gruppi del Partito Democratico, nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare alla Tesoreria regionale un contributo mensile con le modalità e nelle entità previste dall'apposito dispositivo approvato dall'Assemblea regionale.

Gli iscritti al Partito Democratico presenti in enti pubblici territoriali o nazionali sono tenuti a contribuire dall'insediamento all'organizzazione territoriale del Partito tramite il versamento volontario di una quota percentuale dell'indennità e compenso percepiti. La misura di tale contributo volontario non potrà essere inferiore al 10% del compenso lordo percepito per la carica ricoperta. Per soggetti con esclusivo reddito da incarico politico sarà facoltà del Tesoriere regionale, su richiesta dell'interessato, accordare un'eventuale riduzione dell'aliquota sino a 5 punti percentuali.

Nel caso in cui gli iscritti eletti o presenti in enti pubblici non adempiano all'obbligazione assunta, il Tesoriere regionale è tenuto ai seguenti adempimenti:

- a) sollecito per iscritto per ritardi superiori ai 30 giorni;
- b) in caso di mancato pagamento e decorsi i termini indicati nel sollecito medesimo, comunque non superiori ai 30 giorni, il Tesoriere segnalerà il fatto al Collegio regionale di Garanzia che provvederà ai sensi dell'art. 40 dello Statuto nazionale.

La Direzione regionale, su proposta del Tesoriere, potrà richiedere ai Parlamentari nazionali ed Europei eletti nella Regione un contributo volontario.

Articolo 12

Contributi dei candidati

I candidati del Partito Democratico in occasione di elezioni regionali o nazionali dovranno contribuire alle spese elettorali del Partito nelle modalità e entità previste da apposite delibere approvate, su proposta del Tesoriere, dalla Direzione regionale.

Questa norma è a valere sin dalle elezioni 2008.

In caso di inadempienza si applicano le stesse procedure previste dall'art. 11, c. 3, del presente Regolamento.

Articolo 13

Contributi da elettori primarie

Le Unioni provinciali dovranno versare alla Tesoreria regionale la quota per ogni elettore che partecipa ad elezioni primarie regionali o nazionali, del Partito Democratico, prevista da apposita delibera della Direzione regionale.

Articolo 14

Feste manifestazioni ed altri eventi

L'Unione regionale, le Unioni provinciali e ogni Articolazione territoriale del Partito può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette anche al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno concordarsi i criteri di ripartizione degli eventuali proventi.

Articolo 15

Finanziamenti da disposizione di legge

Le risorse derivanti da disposizioni di legge per il finanziamento delle campagne elettorali regionali,

come previsto dall'art. 34, c. 4, dello Statuto nazionale, verrà ripartito tra le Unioni provinciali con provvedimento del Tesoriere regionale, sentito il Coordinamento di Tesoreria.

Il Tesoriere regionale dovrà tener conto nel proprio provvedimento della popolazione, degli iscritti e i risultati elettorali delle singole Unioni, sempre senza venir meno ai principi di solidarietà e degli altri principi fondamentali previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

I trasferimenti potranno aver corso solo in seguito alla approvazione e alla trasmissione da parte delle Unioni provinciali del bilancio consultivo dell'anno precedente e alla trasmissione di tutte le anagrafiche richieste dal livello regionale.

Articolo 16 ***Rimborsi spesa***

Il Tesoriere, di concerto con il Segretario regionale, redige un apposito regolamento che definisca modalità, entità e soggetti ammessi a rimborso per la loro partecipazione a riunioni o partecipazione a missioni per conto del Partito.

Articolo 17 ***Rapporti di lavoro***

I rapporti di lavoro con il Partito Democratico del Piemonte sono disciplinati da un apposito Regolamento del personale.

L'Unione regionale è dotata di una propria pianta organica, approvata dalla Direzione regionale, su proposta del Segretario, nel rispetto del vincolo di bilancio e delle vigenti normative sul lavoro.

Articolo 18 ***Bilancio preventivo e consuntivo***

Annualmente il Tesoriere regionale redige il Bilancio consuntivo e quello preventivo nei tempi e con le metodologie previste dall'art. 35 dello Statuto regionale.

Articolo 19 ***Pubblicità e trasparenza***

Entro 15 giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo e la relazione del Tesoriere vengono pubblicati sul sito regionale del Partito.

Articolo 20 ***Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.